STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 3 giugno 2013

Oggetto: Circolare n. 22/2013 del 3 giugno 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la ventiduesima circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **IMU, ACCONTO 2013 ENTRO IL 17 GIUGNO CON DOPPIA POSSIBILITA' DI CALCOLO**
- **ACCONTO IMU 2013 FABBRICATI GRUPPO "D": LE REGOLE DI CALCOLO E DI VERSAMENTO**
- **ECO-INCENTIVI, PRONTI I CODICI TRIBUTO PER IL RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

OGGETTO: IMU, ACCONTO 2013 ENTRO IL 17 GIUGNO CON DOPPIA POSSIBILITA' DI CALCOLO

Con la **Circolare 2/DF del 23.05.2013** il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** ha cercato di **trovare una soluzione** per l'intreccio di regole riguardanti **l'Imu a ridosso della scadenza di pagamento del 17 giugno,** almeno per quanto riguarda gli immobili per i quali non scatta la sospensione dell'acconto IMU prevista dal D.L. n. 54/2013.

Il D.l. 35/2013 attualmente in vigore prevede, infatti, che per il calcolo dell'acconto vengano prima consultate le delibere 2013 pubblicate sul sito del Mef e che solo nel caso in cui non siano pubblicate si debbano utilizzare quelle del 2012. Tuttavia, un **emendamento al D.l. 35/2013** - che con ogni probabilità sarà approvato - **prevede che debbano applicarsi direttamente le aliquote e le detrazioni del 2012.**

L'emendamento **non è ancora in vigore**, si attende infatti la conversione in legge che dovrà avvenire entro il 7 giugno, ossia solo 10 giorni prima della scadenza dell'acconto.

Il Mef, dunque, per semplificare il calcolo dell'acconto, decide di dare il **via libera all'applicazione anticipata dell'emendamento**, recuperando la disposizione dello Statuto dei diritti del contribuente, che blocca l'applicazione delle sanzioni in caso di violazioni che dipendono da obiettivi condizioni di incertezza.

REGOLE PER IL CALCOLO DELL'ACCONTO IMU 2013 DA VERSARE ENTRO IL 17 GIUGNO	
PER CHI VALE LA SOSPENSIONE DELL'ACCONTO IMU DEL 17 GIUGNO	Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge n. 54 del 21.05.2013 è stata confermata la **sospensione dell'acconto Imu 2013**, decisa nel Consiglio dei Ministri del 17.05.2013. **il pagamento della prima rata** è stato "congelato" per: ♦ **le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi** per ragioni di equità fiscale i fabbricati classificati nelle categorie catastali **A/1** (abitazioni signorili), **A/8** (ville) **e A/9** (castelli); ♦ **le unità immobiliari** appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa,** adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ♦ **gli alloggi** regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari **(Iacp**) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp; ♦ **terreni agricoli e fabbricati rurali**. La sospensione della rata è connessa con la **riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare,** che **dovrà essere approvata entro il 31 agosto**. In **caso contrario, sarà necessario** tornare a riapplicare la disciplina vigente e **versare la prima rata dell'Imu** (ora sospesa) **entro il 16 settembre 2013.** Ovviamente, **per tutte le altre tipologie di immobili** non

	espressamente indicate nel D.L. n. 54/2013 sulla sospensione, **l'acconto IMU 2013 resta dovuto entro la scadenza del 17 giugno 2013.**
LA QUESTIONE DELLE ALIQUOTE DA APPLICARE	Per i contribuenti tenuti al versamento dell'acconto IMU 2013 entro il prossimo 17 giugno, si è posto il problema delle corrette aliquote da applicare per il calcolo. Il testo del D.l. 35/2013 attualmente in vigore prevede, infatti, che per il calcolo dell'acconto si debba tener conto delle delibere 2013 se pubblicate sul sito del Mef entro il 16 maggio e che, solo nel caso in cui non siano state pubblicate, si debbano utilizzare quelle del 2012. Tuttavia, un **emendamento al D.l. 35/2013** - che con ogni probabilità sarà approvato - **prevede che debbano applicarsi direttamente le aliquote e le detrazioni del 2012.** L'emendamento **non è ancora in vigore**, si attende, infatti, la conversione in legge che dovrà avvenire entro il 7 giugno, ossia 10 giorni prima della scadenza dell'acconto. Gli operatori si sono chiesti, quindi, se, per evitare disagi organizzativi legati ai tempi di conversione del D.L. n. 35/2013, fosse possibile dare attuazione anticipata all'emendamento in questione.
I CHIARIMENTI DEL MEF SULLE ALIQUOTE (Circolare n. 2/DF del 23.05.2013)	Il Mef, per semplificare il calcolo dell'acconto IMU, con la Circolare n. 2/DF del 23.05.2013, decide di dare il **via libera all'applicazione anticipata dell'emendamento**, recuperando la disposizione dello Statuto dei diritti del contribuente (art. 10, comma 3, Legge n. 212/2000) che blocca l'applicazione delle sanzioni in caso di violazioni che dipendono da obiettivi condizioni di incertezza. Pertanto, **non saranno sanzionati i contribuenti che**, **almeno fino alla conversione in legge del D.L. n. 35/2013**, **in violazione delle attuali disposizioni, applicheranno** per il calcolo dell'Imu **le aliquote e le detrazioni del 2012**, **anche se nel sito del Mef risultano già pubblicate le delibere comunali per il 2013**. **Resta fermo** che sarà **possibile calcolare la prima rata** dell'Imu anche **sulla base delle delibere** di approvazione delle aliquote e delle **detrazioni e dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16.05.2013**, come prevede attualmente l'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. n. 35/2013, almeno fino alla conversione in legge del D.L. n. 35/2013.
GLI ALTRI CHIARIMENTI DEL MEF	Il MEF ha precisato anche che, per quanto riguarda gli **altri elementi del tributo,** come **presupposto impositivo e base imponibile,** si deve tener conto della **disciplina vigente nel 2013.**

(Circolare n. 2/DF del 23.05.2013)	Questo significa che non sempre la prima rata coinciderà con il 50% dell'ammontare dell'imposta dovuta per il 2012 (ad esempio, nel caso di un terreno agricolo che dal 2013 diventa area edificabile, l'acconto IMU 2013 sarà calcolato applicando l'aliquota prevista per quest'ultima fattispecie nel 2012). Il Mef chiarisce che **la sospensione della prima rata dell'Imu** (prevista dal D.L. n. 54/2013) **riguarda anche gli immobili degli anziani ricoverati in case di riposo e quelli dei residenti all'estero, assimilati all'abitazione principale** da parte dei Comuni (come previsto all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011). Questo vale **sia nel caso in cui l'assimilazione sia stata disposta per il 2013, sia** nel caso in cui sia stata disposta **per il 2012 e non sia stata modificata.** Nell'ipotesi della casa **coniugale assegnata al coniuge** a seguito di un provvedimento di **separazione** legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio**, la sospensione della prima rata dell'Imu vale:** ♦ **per il coniuge assegnatario** dell'ex casa coniugale, in relazione a tale abitazione, per la quale gode delle agevolazioni per l'abitazione principale; ♦ **per l'altro coniuge non assegnatario**, in relazione all'immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.

OGGETTO: ACCONTO IMU 2013 FABBRICATI GRUPPO "D": LE REGOLE DI CALCOLO E DI VERSAMENTO

Il prossimo **17 giugno** scade il termine per il pagamento dell'**acconto IMU 2013** per tutti quegli **immobili per i quali non scatta la sospensione** del versamento prevista dal D.L. n. 54/2013.

Tra gli immobili per i quali è dovuto l'acconto IMU 2013 entro il prossimo 17 giugno vi sono i **fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,** quali opifici, alberghi e fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.

Di recente, l'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 33/E del 21 maggio**, ha istituito i **codici tributo** da utilizzare per il versamento dell'imposta per i suddetti fabbricati accatastati nel gruppo D.

Per il versamento occorre, tuttavia, tener conto delle **novità** introdotte per questa tipologia di fabbricati dalla **Legge di Stabilità 2013** e anche delle recenti interpretazioni fornite dal Ministero delle Finanze nella **Circolare n. 2/DF del 23.05.2013,** in base alle quali per l'acconto IMU 2013 si considerano le **aliquote deliberate per il 2012** ed il **moltiplicatore pari a 65.**

REGOLE PER IL CALCOLO DELL'ACCONTO IMU 2013 DEI FABBRICATI GRUPPO "D"		
LA DISCIPLINA IMU PER I FABBRICATI GRUPPO "D"	Tra gli immobili per i quali **non vale la sospensione dell'acconto IMU di giugno** prevista dal D.L. n. 54/2013, vi sono gli **immobili** appartenenti alla **categoria catastale "D".** Si tratta, nello specifico, dei seguenti immobili:	
	D/1	Opifici
	D/2	Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
	D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
	D/4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
	D/5	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
	D/6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
	D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
	D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
	D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
	D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

Per queste tipologie di immobili, quindi, **il termine di versamento dell'acconto IMU 2013 resta il prossimo 17 giugno.**

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2013, per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" l'IMU è calcolata dal 2013 sulla base dell'**aliquota "standard" dello 0,76%** ed il **gettito** derivante a seguito dell'applicazione di tale aliquota è **interamente riservato allo Stato.**

I Comuni possono, comunque, **aumentare l'aliquota "standard" fino allo 0,3%** e, come chiarito dal Mef nella Risoluzione 5/DF del 28.03.2013, **in tal caso, il maggior gettito derivante da tale incremento è destinato ai Comuni stessi.**

Con riguardo ai **fabbricati rurali strumentali all'attività agricola appartenenti al gruppo "D",** l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 stabilisce un regime agevolato che prevede l'**aliquota IMU dello 0,2%**, anziché quella ordinaria dello 0,76%. Secondo quanto chiarito dal Mef nella Risoluzione n. 5/DF/2013, in questo caso **i Comuni non possono aumentare l'aliquota, nè ridurla.** Pertanto, l'unico l'effetto rilevante delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2013 per questi fabbricati è stato quello di **riservare allo Stato**, per il 2013, **il gettito IMU** calcolato applicando l'aliquota dello **0,2%.**

FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO GRUPPO CATASTALE "D"	**Aliquota standard** dello **0,76%**	Gettito **allo Stato**
	(eventuale) maggiorazione fino allo 0,3% dell'aliquota standard dello 0,76%	Gettito **al Comune**
FABBRICATI RURALI GRUPPO CATASTALE "D" STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA	**Aliquota agevolata** dello **0,2%** (Nessuna possibilità per il Comune di aumentare o abbassare l'aliquota)	Gettito **allo Stato**

I CODICI TRIBUTO (Risoluzione n. 33/E del 21.05.2013)	**3925**	"***IMU*** *– imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –* ***STATO***"
	3930	"***IMU*** *– imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –* ***INCREMENTO COMUNE***"[1]

[1] Il codice tributo "**3930**", riferendosi alla quota IMU derivante dall'incremento dell'aliquota eventualmente deciso dal Comune, ovviamente **non è valido per il versamento dell'imposta in relazione ai fabbricati rurali ad uso strumentale**

	Resta fermo che, per i **fabbricati ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D,** deve essere utilizzato il codice tributo **"3913"** istituito con la Risoluzione n. 35/E del 12.04.2012.
ALIQUOTE E MOLTIPLICATORE: I CHIARIMENTI DEL MEF (Circolare n. 2/DF del 23.05.2013)	Importanti chiarimenti in tema di IMU, anche per i fabbricati gruppo "D", sono giunti di recente con la **Circolare del Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 23 maggio** scorso, con particolare riferimento al **calcolo della prima rata dell'IMU.** I chiarimenti si sono resi necessari in quanto, ad oggi, il **D.L. n. 35/2013** prevede che le delibere approvate dal Comune per quest'anno (2013) influenzano anche la prima rata, se sono state inviate al Dipartimento delle Finanze entro il 9 maggio e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero entro il 16 maggio. Tuttavia, questa ipotesi sembra superata dall'emendamento inserito nel D.L. durante il suo iter di conversione in legge**. L'emendamento, qualora venga approvato definitivamente**, generalizza il riferimento alle **delibere 2012 per l'acconto**, rimandando la valenza delle delibere 2013 ai conguagli della rata di dicembre. La legge di conversione del decreto che contiene l'emendamento deve essere approvata entro il 7 giugno, soli 10 giorni prima del versamento (ordinario) dell'acconto IMU di giugno. Gli operatori si sono chiesti, quindi, se, per evitare disagi organizzativi legati ai tempi di conversione del D.L. n. 35/2013, fosse possibile dare attuazione anticipata all'emendamento in questione. Con particolare riguardo ai **fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo "D"**, il Ministero ha chiarito gli aspetti riguardanti più propriamente il **calcolo dell'IMU**, tenendo conto non solo delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2013, ma anche del fatto che l'art. 13, comma 4, lett. d), del D. L. n. 201/2011, prevede, a decorrere **dal 1° gennaio 2013**, che il **moltiplicatore** applicabile per determinare la base imponibile dei **fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria catastale D/5**, sia elevato da 60 a **65**. In considerazione della mutata disciplina, il Ministero delle Finanze ritiene che **il calcolo per il versamento della prima rata** (acconto in scadenza il prossimo 17 giugno 2013) debba essere effettuato: ♦ **tenendo conto del nuovo moltiplicatore pari a 65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, **ad eccezione**

gruppo "D", in quanto, come detto, per essi il Comune non può né aumentare né abbassare l'aliquota agevolata dello 0,2% prevista per legge. Per tali immobili, quindi, **è valido solo il codice tributo "3925"** relativo alla quota IMU riservata allo Stato.

	di quelli classificati nella categoria catastale **D/5** per i quali resta il valore di **60**; ♦ **tenendo conto della formulazione dell'emendamento al D.L. n. 35/2013 in via di approvazione**, secondo il quale, per la **prima rata**, i contribuenti applicano in ogni caso **l'aliquota vigente nei dodici mesi dell'anno precedente (2012**, nel caso dell'acconto IMU 2013), anche nel caso in cui tale aliquota risulti inferiore rispetto a quella standard dello 0,76% stabilita dall'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012. Ovviamente, **in sede di versamento della seconda rata dell'IMU a saldo e conguaglio**, i contribuenti dovranno **applicare l'aliquota dello 0,76% o quella eventualmente elevata dai Comuni per l'anno 2013,** in virtù di quanto stabilito dalla lett. g) del comma 380 della Legge n. 228/2012.

OGGETTO: ECO-INCENTIVI, PRONTI I CODICI TRIBUTO PER IL RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Chi acquista e immatricola un veicolo a basse emissioni di CO2 dal 14.03.2013 al 31.12.2015 beneficerà, in sede di acquisto, **di uno sconto praticato dal venditore**, quale **contributo statale finalizzato alla riduzione dell'inquinamento urbano.**

Si anticipa fin da subito che l'acquirente non deve porre in essere alcun adempimento per ottenere l'agevolazione. L'unico accorgimento che deve avere è quello di verificare che il venditore presso cui intende rivolgersi per l'acquisto abbia aderito all'iniziativa.

Come si spiegherà meglio in seguito, l'acquirente beneficerà dell'agevolazione attraverso uno sconto sull'acquisto praticato dal venditore. Quest'ultimo verrà rimborsato dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, che a sua volta sarà "rimborsata" dallo Stato, attraverso un credito d'imposta da utilizzare per il versamento delle imposte. Per l'utilizzo del credito l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 32 del 15.05.2013, ha istituito i codici tributo **6832, 6838 e 6839 da utilizzare nel mod. F24, per gli acquisti di veicoli negli anni 2013-2014.**

L'Agenzia annuncia che prossimamente verranno individuati ulteriori codici tributo per gli acquisti effettuati nel 2015.

<table>
<tr><th colspan="3">IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DEGLI ECO-VEICOLI</th></tr>
<tr><td rowspan="4">VEICOLI INTERESSATI</td><td colspan="2">Il contributo spetta per i veicoli a basse emissioni complessive, ossia quelli a:
♦ trazione elettrica;
♦ trazione ibrida:
♦ GPL;
♦ metano;
♦ biometano;
♦ biocombustibile;
♦ idrogeno;
che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.
In questa tabella si riepilogano le categorie di veicoli agevolabili, di cui all'allegato 1 del Decreto dell'11.01.2013:</td></tr>
<tr><th>CATEGORIA</th><th>DEFINIZIONE</th></tr>
<tr><td>L1</td><td>Veicoli a due ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h</td></tr>
<tr><td>L2</td><td>Veicoli a tre ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di</td></tr>
</table>

		costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h
	L3	Veicoli a due ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
	L4	Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale)
	L5	Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
	M1	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
	N1	Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t
	L6E	Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici
	L7E	Quadricicli diversi da quelli di cui al punto precedente, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO	**Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti che:** ♦ **acquistano** in Italia - anche in leasing - **un veicolo nuovo a basse emissioni** nel periodo **dal 14.03.2013** (30° giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto dell'11.01.2013) **fino al 31.12.2015**;	

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2">◆ consegnano per la rottamazione un veicolo di cui sono proprietari o utilizzatori (nel caso del leasing).
Il decreto dell'11.01.2013 specifica che sono ammessi all'agevolazione i veicoli:</td></tr>
<tr><td>PUBBLICI O PRIVATI, DESTINATI ALL'USO DI TERZI</td><td>ossia utilizzati, a fronte di un corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario del libretto di circolazione. In merito l'art. 2, DM 11.1.2013 dispone che l'"uso di terzi" comprende:
◆ la locazione senza conducente;
◆ il noleggio con conducente e il servizio taxi;
◆ il servizio di linea per il trasporto di persone;
◆ il trasporto di cose per conto terzi;
◆ il servizio di linea per il trasporto di cose;
◆ il servizio di piazza per il trasporto di cose per conto terzi</td></tr>
<tr><td>UTILIZZATI DA IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI</td><td>esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa ai sensi dell'art. 164, TUIR</td></tr>
<tr><td>ACQUISTATI DA QUALSIASI TIPOLOGIA DI ACQUIRENTE E, PERTANTO, ANCHE DA PRIVATI</td><td>in tal caso l'agevolazione è riconosciuta limitatamente ai veicoli che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 95 g/km</td></tr>
<tr><td>ROTTAMAZIONE</td><td colspan="2">A fronte dell'acquisto del nuovo veicolo destinato ad uso di terzi ovvero utilizzato esclusivamente come bene strumentale da imprese/lavoratori autonomi, l'acquirente deve consegnare al rivenditore un veicolo destinato alla rottamazione, che deve:
◆ appartenere alla medesima categoria del veicolo acquistato;
◆ risultare immatricolato almeno 10 anni prima della data di immatricolazione del nuovo veicolo;
◆ essere intestato da almeno 12 mesi dalla data di immatricolazione del nuovo veicolo all'acquirente del nuovo veicolo o, in caso di acquisizione in leasing, all'utilizzatore, oppure ad un familiare convivente dell'acquirente/utilizzatore.
Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>La rottamazione è richiesta soltanto a fronte dell'acquisto di veicoli destinati ad uso di terzi o utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese/lavoratori autonomi. Invece, per i veicoli nuovi acquistati da qualunque tipologia di acquirente che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 95 g/km non è richiesta la rottamazione di un altro veicolo.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">MISURA DEL CONTRIBUTO</td><td>La misura del contributo è diversa a seconda dell'anno di acquisto del veicolo e della quantità di anidride carbonica prodotta:
<table>
<tr><th rowspan="2">ANNO DI ACQUISTO</th><th colspan="3">VEICOLI CHE PRODUCONO EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA NON SUPERIORI A</th></tr>
<tr><th>50 g/km</th><th>95 g/km</th><th>120 g/km</th></tr>
<tr><td>2013</td><td rowspan="2">20% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 5.000 €</td><td rowspan="2">20% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 4.000 €</td><td rowspan="2">20% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 2.000 €</td></tr>
<tr><td>2014</td></tr>
<tr><td>2015</td><td>15% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 3.500 €</td><td>15% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 3.000 €</td><td>15% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 1.800 €</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Il contributo è riconosciuto dal venditore all'acquirente del veicolo, mediante "sconto sul prezzo d'acquisto", ed è rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici/importatrici che lo recuperano quale credito d'imposta utilizzabile in compensazione per il versamento:
♦ delle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente;
♦ dell'IRES;
♦ dell'IVA;
dovute, anche in acconto, per l'anno in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per gli anni successivi.
Per consentire alle imprese costruttrici/importatrici l'utilizzo in compensazione del credito mediante F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:</td></tr>
</table>

	6832	*"Credito d'imposta - **contributo pari al 20%** del prezzo di acquisto, **fino ad un massimo di 5.000 €**, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 **non superiori a 50 g/km**- art. 17-decies, c. 1, lett. a) d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012"*
	6838	*"Credito d'imposta - **contributo pari al 20%** del prezzo di acquisto, fino ad un **massimo di 4.000 €**, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 **non superiori a 95 g/km** - art. 17-decies, c. 1, lett. c) d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012"*
	6839	*"Credito d'imposta - **contributo pari al 20%** del prezzo di acquisto, fino ad un **massimo di 2.000 €**, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 **non superiori a 120 g/km -**art. 17-decies, c. 1, lett. e) d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012"*
	In sede di compilazione del modello di pagamento F24**, i codici tributo sono esposti nella sezione "Erario"** in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato nel formato "AAAA", con l'anno di immatricolazione dei veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria.	
MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO	Al fine del riconoscimento dell'incentivo all'acquirente, **il rivenditore** del veicolo agevolato **deve**: ♦ una volta definito con l'acquirente il veicolo e il suo prezzo finale, accedere **alla** piattaforma all'interno del sito **www.bec.mise.gov.it**, inserire i dati del veicolo e dell'acquirente e verificare la disponibilità di risorse. Se la verifica dà risultato positivo viene emessa automaticamente dalla piattaforma una ricevuta di prenotazione e l'operazione viene considerata avviata. ♦ **entro 90 giorni** dalla prenotazione, i venditori **confermano l'operazione** di vendita comunicando il **numero di targa** del veicolo nuovo consegnato; ♦ **entro 15 giorni** dalla consegna del veicolo nuovo, pena il disconoscimento del contributo deve:	

	✓ **consegnare ad un demolitore il veicolo "ritirato"** dall'acquirente; ✓ **provvedere alla richiesta di radiazione** per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista di cui al DPR n. 358/2000. **I veicoli "ritirati" non possono essere rimessi in circolazione** e vanno inviati alle case costruttrici o ai centri autorizzati al fine della loro messa in sicurezza/demolizione/recupero di materiali/rottamazione; ♦ **inviare** all'imprese costruttrice/importatrice, che ha rimborsato il contributo, **la seguente documentazione** (che dovrà essere dalla stessa conservata fino al 31.12 del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita): ✓ **copia** della **fattura di vendita e** dell'**atto di acquisto**; ✓ **copia** della **carta di circolazione e** del **certificato di proprietà** del veicolo nuovo; ♦ **qualora sia prevista la rottamazione del veicolo** "ritirato", **inviare** all'impresa costruttrice/importatrice, **l'ulteriore seguente documentazione** (che dovrà essere dalla stessa conservata fino al 31.12 del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita): ✓ copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; ✓ originale del certificato di proprietà relativo alla radiazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista; ✓ certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato sia un familiare convivente alla data di acquisto del nuovo veicolo; ✓ documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore. Considerato che il rivenditore è "libero" di aderire o meno all'iniziativa connessa con il riconoscimento degli incentivi, *"l'acquirente che desidera usufruire dei contributi deve preventivamente verificare presso il rivenditore l'adesione da parte di quest'ultimo e la relativa disponibilità di risorse"*.
REVOCA	L'art. 9 del Decreto attuativo dispone, infine, la **revoca del credito d'imposta** concesso "fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo" **nell'ipotesi di indebita fruizione totale o parziale del contributo**.